

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1779

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(CIAMPI)

e dal Ministro delle finanze
(GALLO)

di concerto col Ministro del tesoro
(BARUCCI)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica
(SPAVENTA)

e col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
(PAGANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 553, recante disposizioni tributarie urgenti

INDICE

| | | |
|-------------------------------|------|----|
| Relazione | Pag. | 3 |
| Relazione tecnica | » | 11 |
| Disegno di legge | » | 15 |
| Testo del decreto-legge | » | 16 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge di cui si chiede la conversione contiene talune disposizioni in materia tributaria che esigono una definizione in via legislativa entro il 31 dicembre 1993.

L'articolo 1, in particolare, attiene agli eventi sismici verificatisi il 29 aprile 1984 in Umbria e il 7 e 11 maggio dello stesso anno in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, in conseguenza dei quali erano state accordate ai soggetti residenti nelle zone terremotate particolari agevolazioni in materia di pagamento di imposte sul reddito.

In particolare la legge 24 luglio 1984, n. 363 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159), ha stabilito, al primo comma dell'articolo 13-*quinquies*, la sospensione, fino al 31 dicembre 1985, del pagamento dei tributi diretti erariali dovuti dai soggetti menzionati nonchè, al secondo comma, la ripresa della riscossione dei carichi sospesi in nove rate trimestrali senza interessi o altri oneri a partire dal febbraio 1986.

Successivamente, la sospensione avente scadenza il 31 dicembre 1985 è stata prorogata al 30 giugno 1986, mentre la ripresa della riscossione è stata fissata con iscrizione a ruolo in venti rate, scadenti a circa un anno di distanza l'una dall'altra, in base alla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate dagli interessati per le annualità 1984, 1985 e 1986 (sei mesi), così come previsto dall'articolo 1-*ter* del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472.

Lo sviluppo delle iscrizioni a ruolo in venti rate (con riscossione in circa quattro anni per ogni periodo d'imposta) determinava però l'accavallamento dei ratei e conseguentemente dei pagamenti con un aggravio finanziario non indifferente per

imprese e persone fisiche, le cui disponibilità economiche erano in effetti compromesse dalla gravità degli eventi sismici in parola.

Al fine di ovviare, almeno parzialmente, a tali inconvenienti - che hanno formato oggetto di numerosi interventi da parte di operatori economici, rappresentanti delle varie associazioni sindacali nonchè parlamentari delle zone terremotate - è stata emanata la legge 2 febbraio 1990, n. 18, recante un ulteriore differimento per la riscossione dei carichi di cui trattasi.

L'articolo 1 di tale legge ha infatti previsto che le scadenze delle rate relative al 1984 dovevano essere stabilite evitando sovrapposizioni con le rate relative alle iscrizioni a ruolo afferenti le annualità 1985 e 1986 (primo semestre) ed inoltre (in deroga al termine previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) che i relativi ruoli fossero formati e consegnati alle competenti intendenze di finanza entro il 31 dicembre 1993. Successivamente il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, ha variato il menzionato articolo 1 della legge n. 18 del 1990 ampliando ulteriormente la portata della norma con la previsione che fossero evitate sovrapposizioni anche fra le rate relative al 1985 e quelle relative al 1986 (primo semestre).

A seguito di imprevisti disguidi, dovuti in gran parte all'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 1 della legge n. 18 del 1990 ed alla sua riformulazione di cui alla legge n. 165 del 1990, che hanno comportato sospensioni della riscossione e ricompilazione di ruoli già formati, non è possibile, per i competenti uffici finanziari, operare nel rispetto del termine del 31

dicembre 1993, stabilito dalla cennata normativa.

In tale situazione è opportuno che, per poter pervenire ad una regolare formazione e consegna dei ruoli alle competenti intendenze di finanza, venga modificato l'articolo 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 18, prevedendo che i ruoli relativi ai periodi d'imposta 1985 e 1986 vengano formati e consegnati all'intendente di finanza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1994 e il 31 dicembre 1998 e si susseguano senza soluzione di continuità mediante una riscossione dilazionata in effettive venti rate complessive.

Per quanto concerne il gettito si fa presente che la disposizione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che la disposizione di cui trattasi mira soltanto ad evitare, sotto l'aspetto meramente tecnico, l'accavallarsi delle rate.

L'articolo 2 del decreto-legge abroga il comma 3-bis dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Il comma 3-bis sopra citato dispone che gli interessi derivanti da prestiti fatti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, se la misura non è determinata o è inferiore, si computano in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto medio vigente nel periodo d'imposta. Detto comma contiene una presunzione assoluta di onerosità dei prestiti medesimi, la quale è operante anche quando risulti convenzionalmente esclusa tale onerosità. Essa pertanto costituisce un correttivo e una deroga al comma 2 dell'articolo 42 del citato testo unico, secondo cui le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, possono escludere l'onerosità dei capitali dati a mutuo ovvero prevedere un tasso di interesse inferiore al tasso legale e tali previsioni assumono rilevanza anche ai fini fiscali.

La norma in questione ha suscitato, sin dalla sua introduzione, notevoli perplessità

in ordine sia all'individuazione del suo ambito oggettivo di applicazione sia alle concrete modalità di applicazione della stessa. L'ampia formulazione della norma (che sembrerebbe ricomprendere anche la generalità dei depositi bancari e i prestiti effettuati mediante emissione di titoli obbligazionari) ha, in pratica, dilatato a dismisura la sua portata applicativa, creando effetti distorsivi e penalizzanti sicuramente estranei alla originaria finalità di colpire il fenomeno elusivo, mediante il quale il trasferimento di utili da un soggetto ad un altro può essere attuato tramite la concessione di finanziamenti con un tasso di interesse inferiore a quello sopportato dall'imprenditore per procurarsi le corrispondenti risorse finanziarie. Le difficoltà interpretative della disposizione in parola, nonchè di introdurre idonee correzioni della stessa, sono peraltro comprovate dal fatto che la norma non ha trovato mai applicazione, in quanto l'efficacia del comma 3-bis dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi è stata procrastinata: a) al periodo d'imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1989, dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 267; b) al periodo d'imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1990, dall'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; c) al periodo d'imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1991, dall'articolo 9, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408; d) al periodo d'imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1993, dall'articolo 11, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Pertanto, nell'articolo 2 del presente decreto-legge si è ritenuto opportuno prevedere, anzichè l'ulteriore differimento dell'efficacia della norma, la sua soppressione.

L'articolo 3 concerne gli sgravi contributivi per le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno. A tal proposito, con la sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 3-12 giugno 1991 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, secondo

comma, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nella parte in cui esclude dal beneficio degli sgravi contributivi le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno, relativamente al personale le cui retribuzioni non siano assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria. In conseguenza di tale sentenza le imprese industriali escluse dagli sgravi contributivi avrebbero potuto vantare nei confronti dell'INPS il diritto al rimborso dei relativi contributi già versati. Tuttavia l'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in considerazione della rilevanza dell'onere complessivo a carico dell'INPS per l'esecuzione di tali rimborsi a favore delle imprese aventi diritto e delle conseguenze che ne sarebbero derivate sull'equilibrio del sistema previdenziale, stabilisce che la regolamentazione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale sarebbe stata effettuata con provvedimento legislativo nel quadro della disciplina degli sgravi degli oneri sociali per le imprese operanti nel Mezzogiorno. Ed infatti il decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, stabilisce all'articolo 1, comma 3, che il rimborso in questione è effettuato in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazioni o interessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

In base al disposto dell'articolo 75, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi l'intero importo dei contributi per i quali spetta il rimborso dovrebbe concorrere a formare il reddito d'imposta nel corso del quale la sopravvenienza attiva assume i requisiti della certezza e della oggettiva determinabilità. In tal modo si verrebbe, però, a creare un grave pregiudizio per i contribuenti, che si troverebbero a dover anticipare l'onere fiscale mentre per l'incasso delle somme è stato previsto dalla legge un lungo termine ed è stato escluso il pagamento sia degli interessi che della rivalutazione monetaria.

Al fine di non vanificare nella sostanza il beneficio derivante dalla sentenza della

Corte costituzionale, l'articolo 3 prevede che gli oneri sociali da rimborsare alle imprese industriali concorrono alla formazione del reddito d'impresa dei vari periodi d'imposta limitatamente all'ammontare di ciascuna rata annuale.

L'articolo 4 attiene al rimborso dell'imposta a seguito di decisioni delle commissioni tributarie. A tal proposito, l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 stabilisce che, quando l'imposta iscrivibile a ruolo a seguito della decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già iscritta a ruolo ai sensi dell'articolo 15 dello stesso decreto, l'ufficio delle imposte dispone il rimborso entro i sessanta giorni dal ricevimento della decisione. Dalla formulazione della norma sopracitata si evince che i rimborsi in questione possono essere eseguiti solo in presenza di iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e non anche di iscrizioni a ruolo a titolo definitivo. In tal modo viene, però, a crearsi una disparità di trattamento dei contribuenti iscritti a ruolo e ciò sia per le imposte dirette (soprattutto con riferimento alle iscrizioni a ruolo eseguite ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) sia per le imposte indirette. Si è pertanto ritenuto opportuno modificare la disposizione in questione eliminando il riferimento all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che riguarda, appunto, le sole iscrizioni nei ruoli a titolo provvisorio, in base ad accertamenti non definitivi.

L'articolo 5 prevede lo slittamento al 30 giugno 1994 dei termini per l'emanazione del decreto del Ministro delle finanze che fissa principi e criteri di bilancio per la tenuta della contabilità. Infatti, il comma 1 dell'articolo 62-quater del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, stabilisce tra l'altro che all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il comma 4 è sostituito da un nuovo comma che, riproducendo sostanzialmente il precedente, prevede che con

decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 1993 sono stabiliti i criteri e i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, nonché i criteri e le condizioni procedurali per l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 69 del 1989, ai fini della determinazione del reddito e dell'IIVA anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria. Ai fini dell'emanazione dei predetti decreti è prevista l'istituzione di un apposito comitato di studio con il compito di individuare i criteri per la tenuta della contabilità mancando i quali si applicheranno i coefficienti anche nei confronti di coloro che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria.

È da rilevare che allo stato attuale si appalesano notevolmente ristretti i tempi necessari per adempiere a quanto previsto dall'articolo 62-*quater* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331; di conseguenza sono materialmente impossibili sia la costituzione del comitato suindicato, sia la regolamentazione di una materia tanto complessa qual è quella dei criteri e principi di bilancio che attengono a una normale tenuta della contabilità. Per tali motivi con la norma in rassegna si è differito al 30 giugno 1994 il termine del 31 dicembre 1993 per l'emanazione del decreto del Ministro delle finanze che fissa i principi e i criteri di bilancio per la tenuta della contabilità.

L'articolo 6 apporta modificazioni alla disciplina dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese ed ai lavoratori dipendenti e pensionati eliminando e correggendo le disposizioni che hanno, di fatto, impedito l'apposizione dei visti di conformità sulle ultime dichiarazioni.

In particolare la lettera *a)* del comma 1 modifica l'articolo 78, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per consentire alle organizzazioni nazionali di operare un effettivo controllo sull'attività dei centri costituiti dalle loro organizzazioni territoriali e di categoria in virtù di specifica

delega. Eliminando la irrevocabilità della predetta delega viene consentito, infatti, alle organizzazioni nazionali di effettuare controlli efficaci che assicurino un corretto funzionamento dell'intero sistema di assistenza fiscale alle imprese.

La lettera *b)*, al fine di assicurare che in tutti i centri sia operata una accurata revisione contabile interna, ribadisce, per le società a responsabilità limitata, l'obbligo di nomina del collegio sindacale, tenuto conto che, in base all'articolo 2488 del codice civile, così come sostituito dall'articolo 19 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a duecento milioni di lire (e non più a cento milioni di lire come previsto al momento dell'entrata in vigore della legge n. 413 del 1991) o se è stabilita nell'atto costitutivo. Una disposizione analoga è stata introdotta con la lettera *g)*, anche per i centri di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati.

La lettera *b)* prevede inoltre la eliminazione dell'obbligo di certificazione del bilancio dei centri di assistenza per non gravare la loro gestione di costi particolarmente gravosi ed il cui sostenimento non si appalesa strettamente necessario al fine di garantire il corretto funzionamento dei centri stessi. Al riguardo va anche tenuto presente che le esigenze di garanzia per gli utenti e per l'Amministrazione finanziaria sono già sufficientemente soddisfatte dall'obbligo di assicurazione e dalla previsione di un capitale minimo.

La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 6 sopprime il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 78 citato, che prevedeva la responsabilità diretta del centro di assistenza fiscale nella apposizione dei visti di conformità. Con l'eliminazione di tale disposizione vengono superate le difficoltà create dalla impossibilità di stipulare assicurazioni per ipotesi di responsabilità diretta e non già di responsabilità civile nei confronti dell'utente. Contemporaneamente la lettera *d)* provvede a riformulare il comma 7 dell'articolo 78, prevedendo la responsabilità indiretta del centro di assi-

stenza anche in riferimento alle sanzioni amministrative irrogate al contribuente in conseguenza di errori formali commessi dal centro o dai professionisti in sede di apposizione del visto di conformità. Viene, inoltre, chiarito che resta ferma la responsabilità del contribuente per il pagamento sia del tributo che degli interessi, anche se l'iscrizione a ruolo dipende da irregolarità commesse dal centro di assistenza; ciò in quanto l'obbligazione tributaria non può che riferirsi al soggetto passivo d'imposta. Viene eliminata la disposizione che prevede l'irrogazione di un'autonoma sanzione nei confronti dei direttori tecnici che commettono irregolarità nell'apposizione del visto di conformità. Tale sanzione, di difficile applicabilità, risultava, peraltro, non strettamente necessaria, atteso che per i contribuenti e per l'Amministrazione può ritenersi sufficiente la garanzia fornita dal centro e dalla copertura assicurativa delle sue responsabilità.

La lettera *e*) estende al 1994 il regime transitorio introdotto nel 1993 per consentire ai CAF di apporre i visti di conformità. Con l'estensione del predetto regime transitorio si intende rimuovere le difficoltà create, anche nel 1993, dalle disposizioni legislative modificate con il presente decreto, consentendo un più agevole avvio dell'assistenza fiscale alle imprese, nel primo anno di effettiva attività dei centri di assistenza.

La lettera *f*) apporta, invece, modifiche alla disciplina dell'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati. Viene, in particolare, sostituito il primo periodo del comma 13-*bis* dell'articolo 78, in base al quale i datori di lavoro non erano obbligati a svolgere l'attività di assistenza fiscale nei riguardi dei propri dipendenti qualora avessero stipulato convenzioni, tra gli altri, con i centri di assistenza fiscale dei lavoratori dipendenti e pensionati costituiti dalle organizzazioni sindacali degli stessi rappresentate nel CNEL.

Tale disposizione recepisce l'esigenza, rappresentata anche in sede parlamentare, di non turbare le relazioni sindacali, essendo i predetti centri costituiti dalle stesse

organizzazioni che assumono la veste di controparti in sede di stipula dei contratti di lavoro. Tale esigenza è stata salvaguardata eliminando la possibilità di stipulare le predette convenzioni tra datori di lavoro e centri di assistenza costituiti dalle organizzazioni sindacali. Resta, invece, ferma la facoltà per i datori di lavoro di liberarsi dall'obbligo di prestare l'assistenza costituendo un centro di assistenza ovvero convenzionandosi con i centri che prestano assistenza alle imprese.

Il comma 2 dell'articolo in rassegna modifica il comma 8-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, rendendo facoltativa l'assistenza fiscale ai propri dipendenti per tutti i sostituti d'imposta con non più di cento dipendenti (e non soltanto per le imprese, come prevedeva la disposizione che viene modificata). Ciò in quanto appare ingiustificata la disparità di trattamento tra le imprese ed altri sostituti per lo più privi di adeguata organizzazione (quali gli enti non esercenti attività commerciali, professionisti, eccetera). Per evitare le incertezze interpretative viene, altresì, specificato che il superamento del limite dei cento dipendenti va verificato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel corso del quale dovrebbe essere prestata l'assistenza.

L'articolo 7 del decreto-legge concerne disposizioni per il funzionamento degli uffici distrettuali delle imposte dirette. Infatti, l'articolo 62, comma 17, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha prorogato al 31 dicembre 1993 il termine per il funzionamento di taluni uffici distrettuali delle imposte dirette, la cui soppressione era già prevista dal programma di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari originariamente delineato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644. Allo scopo di coordinare tale programma con la radicale ristrutturazione dell'apparato periferico dell'Amministrazione finanziaria, prevista dalla legge 29 ottobre 1991, n. 358, appare necessario il differimento del

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

termine in questione, disposto con la norma in rassegna, in modo da far coincidere la soppressione dei detti uffici con l'attivazione dei nuovi uffici delle entrate, nei quali verranno a unificarsi le competenze degli attuali uffici delle imposte dirette, degli uffici IVA e degli uffici del registro.

L'articolo 8 abroga il quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467, che prevede l'obbligo per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di commercializzare i sali da essa prodotti attraverso una società partecipata dall'Azienda tabacchi italiani (ATI) con produttori a prevalente partecipazione pubblica.

La soppressione di tale disposizione si rende necessaria in quanto è una norma ormai superata dalle direttive della CEE sulla libera concorrenza e dal mercato unico europeo.

Con l'articolo 9 si è ritenuto opportuno proporre l'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 3, lettera c), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a causa delle numerose difficoltà pratiche e tecniche manifestatesi nell'applicazione del sistema di autoliquidazione dei tributi successori (specificità della normativa civilistica e tributaria successoria, devoluzione ereditaria, attivo, passività ammissibili, eccetera; macchinosa normativa riguardante l'INVIM, connessa al tributo successorio e alle varie imposte: ipotecaria, catastale, bollo e accessori, tributi speciali, Cassa del notariato, Archivio notarile, che globalmente interessano la liquidazione dell'imposta di successione, attualmente affidata alla notevole esperienza di funzionari liquidatori del ruolo degli uffici del registro). Ciò appare contraddittorio rispetto all'esigenza di semplificazione degli adempimenti imposti ai contribuenti e si è, pertanto, ritenuto opportuno lasciare tale incombenza a carico degli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Infatti, sulla base delle predette considerazioni, è stato abrogato il provvedimento originario recante l'autoliquidazione dei tributi successori. Per esigenze di tecnica legislativa si è ritenuto di pervenire a tale abrogazione mediante ricorso al ripristino

della normativa successoria preesistente negli articoli contenuti nel testo unico sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, successivamente modificati dall'articolo 23, comma 3, lettera c), della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

L'articolo 10 prevede talune disposizioni per l'applicazione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico.

Al fine di alleggerire il lavoro degli uffici del registro il legislatore dispose, con legge 23 dicembre 1977, n. 952, che le scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, fossero esonerate dall'obbligo della registrazione ed assoggettate all'imposta erariale di trascrizione.

Per non creare disparità di trattamento con gli atti pubblici e gli atti giudiziari di pari contenuto, che sono rimasti nell'ambito di applicazione dell'imposta di registro (già decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, ed attualmente decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131), il legislatore ha sempre cercato di armonizzare le variazioni subite nel tempo dall'imposta erariale di trascrizione con quelle previste per l'imposta di registro relativa al trasferimento di veicoli. Soltanto di recente questo coordinamento è venuto meno con l'istituzione dell'addizionale regionale alla imposta erariale di trascrizione (articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398) e dell'imposta provinciale per l'immatricolazione dei nuovi veicoli (articolo 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504) che normativamente vengono applicate agli atti sottoposti all'imposizione dell'imposta erariale di trascrizione (scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente) e non anche agli atti pubblici ed agli atti giudiziari.

In assenza del necessario richiamo all'articolo 7, lettere a), b), c), d) ed e), della

tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si è verificata l'elusione dell'addizionale regionale dell'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta provinciale per l'immatricolazione dei nuovi veicoli in occasione della registrazione degli atti pubblici di pari contenuto, che scontano l'imposta di registro anziché l'imposta erariale di trascrizione.

Pertanto, la norma in rassegna è diretta a ricondurre ad una pari imposizione fiscale sia gli atti pubblici che le scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

L'articolo 11 prevede modifiche alle tasse di concessione comunale e regionale. La legge 28 marzo 1991, n. 112, recante norme in materia di commercio su aree pubbliche, ha profondamente innovato il sistema delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e, quindi, del connesso regime delle tasse di concessione comunale. L'articolo 7, comma 3, della richiamata legge n. 112 del 1991 ha previsto che fino all'emanazione dell'apposito regolamento di esecuzione continuavano ad applicarsi in merito le disposizioni precedentemente in vigore.

A seguito dell'emanazione del previsto regolamento - avvenuta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248 - si rende necessario disciplinare la materia anche sotto il profilo tributario. In proposito, tenuto conto che le autorizzazioni in questione, secondo quanto dispone la succitata legge n. 112 del 1991, possono essere rilasciate sia dalla regione che dal comune, in funzione del diverso ambito territoriale in cui le attività in questione possono essere esercitate, si rende necessario provvedere, oltre che ad una modifica del numero 22 della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978 relativa alla tariffa delle tasse sulle concessioni comunali, all'istituzione di una corrispondente voce nella tabella relativa alla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni.

Per quanto riguarda le tariffe, per la tassa di concessione comunale si sono unificate in una sola tariffa le due preesistenti relative all'autorizzazione per l'esercizio del commercio ambulante nel territorio del comune che rilascia la licenza. Per le due ipotesi di autorizzazioni regionali, è stata prevista una tariffa leggermente superiore di quella comunale, sulla base della considerazione che le autorizzazioni in questione consentono, sia pure con diversa articolazione, l'esercizio del commercio su tutto il territorio della regione.

Con l'articolo 12 si provvede ad apportare talune necessarie correzioni alla disciplina recata dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in materia di regime del deposito fiscale, di prodotti soggetti ad accise e di altre imposizioni indirette. Le modifiche che si introducono sono dirette:

a ripristinare una norma (già prevista nel decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, e nelle successive reiterazioni) che conferma l'istituto dell'esonero dall'obbligo di prestare le cauzioni in materia di accise, per le ditte di notoria solvibilità, da tempo in vigore nel nostro ordinamento (legge 15 dicembre 1971, n. 1161) e che risale alla legge istitutiva dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali (articolo 7 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739). La disposizione attualmente vigente (introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 331 del 1993), recata dall'articolo 4, comma 3, lettera a), determina una situazione di incertezza sulla vigenza dell'istituto dell'esonero e non aggiunge nulla alla modalità di prestazione delle cauzioni, in quanto la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa è già ammessa dalle norme vigenti. Nè sembra che con la disposizione introdotta si sia inteso sopprimere la facoltà di esonero, perchè, in tal caso, avrebbe dovuto essere espressamente abrogata la norma che attualmente lo disciplina; d'altra parte, non sembra logico sopprimere l'esonero per le cauzioni dovute in materia di accise, che riguarda i

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prodotti nazionali e comunitari soggetti a tale tributo, e, nello stesso tempo, lasciare in vigore l'esonero per le cauzioni dovute in materia doganale, previsto dall'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che interessa i medesimi prodotti di provenienza estera; ne deriverebbe, infatti, una ingiustificata penalizzazione per i prodotti nazionali;

a fissare in 125.000 tonnellate annue, il contingente di biodiesel in esenzione di accisa a decorrere dal 1° gennaio 1994. Tale quantità corrisponde a quella della messa a coltura di 100.000 ettari prevista dal protocollo d'intesa firmato tra il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e le categorie economiche interessate. Con un contingente superiore a quello commisurato alla produzione nazionale di oli vegetali provenienti da semi coltivati in regime di *set aside*, si finirebbe per dare spazio alla produzione di altri Paesi comunitari con finanziamenti a carico del nostro bilancio;

a sopprimere le disposizioni riguardanti la possibilità di aumentare il predetto contingente fino a 500.000 tonnellate annue, in via amministrativa, senza la previsione di alcuna copertura finanziaria;

a precisare che fino al 31 dicembre 1993 l'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica (la cui soppressione è prevista dal 1° gennaio 1994) si applica con le aliquote e le modalità stabilite nell'articolo 29 del decreto-legge n. 331 del 1993.

Con l'articolo 13 si provvede a ritardare di tre mesi l'entrata in vigore della norma in materia di esclusiva per l'Ente poste italiane nella distribuzione dei valori bollati di cui all'articolo 13, comma 3, della legge n. 539 del 1993.

L'articolo 14 attiene al conto fiscale. La nuova disciplina istitutiva del conto fiscale operante dal 1° gennaio 1994, quale prevista dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal relativo regolamento di esecuzione, in corso di pubblicazione, comporta un complesso sistema contabile per quanto riguarda l'esecuzione dei versamen-

ti e dei rimborsi. Tenuto conto che, per i ritardi fin qui verificatisi nella predisposizione del regolamento e dei criteri ministeriali attuativi, non tutte le aziende di credito sono materialmente in grado di attuare le nuove procedure di versamenti, con la norma proposta si prevede che per un periodo di tre mesi è riservata facoltà alle aziende di credito di limitare le operazioni di riscossione soltanto all'imposta sul valore aggiunto, utilizzando la modulistica vigente al 31 dicembre 1993. Si disciplina poi l'attività di riversamento secondo lo schema previsto dal regolamento di attuazione del conto fiscale. La disposizione in parola, inoltre, prevede che per l'imposta sul valore aggiunto riscossa fino al 31 marzo 1994, l'azienda di credito non deve trasmettere alcuna informazione all'Amministrazione finanziaria sulle operazioni eseguite e che vi provvede il concessionario secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Vengono altresì stabiliti, in coerenza con la formulazione recata dall'articolo 78 della legge n. 413 del 1991, i limiti per le richieste di rimborso da valere per i primi tre anni di applicazione del conto fiscale. Tenuto conto, poi, dei tempi di attuazione della nuova regolamentazione che deriva dall'applicazione del conto fiscale, appare opportuno mantenere fermo al giorno 20 del mese, limitatamente ai primi due mesi di applicazione, il termine per il versamento dell'IVA, al fine di consentire un ordinato avvio del sistema.

L'articolo 15 prevede che, per l'anno 1994, lo stanziamento del capitolo 5501 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (fondo da ripartire per le spese di organizzazione e di funzionamento nonché per le spese riservate, da assegnare al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza, al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare e al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica) è aumentato di lire 50 miliardi.

L'articolo 16, infine, provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

L'entità dei versamenti dei ruoli sospesi e successivamente rateizzati relativi all'anno 1985 e al primo semestre 1986 ammonta rispettivamente a circa lire 337,5 miliardi ed a circa lire 150,1 miliardi.

Tenuto presente che i versamenti attesi nel 1994 sarebbero ammontati - nell'ipotesi di ripartizione uniforme del carico relativo all'anno 1985 nel quadriennio 1994-1997 - a lire 84,3 miliardi, si stima che, a parte la disponibilità di entrate, la conseguente perdita per il 1994 in termini di oneri finanziari (calcolati al tasso di interesse del 6 per cento e per una durata media di sei mesi) sia pari a circa lire 2,5 miliardi.

Articolo 2

La norma stabilisce in sostanza che gli interessi derivanti da determinati prestiti vengano riconosciuti nella misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto medio vigente nel periodo d'imposta. Tale norma non ha trovato mai applicazione a seguito dei numerosi rinvii, da ultimo quello relativo all'articolo 11, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha procrastinato l'efficacia della disposizione al periodo di imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1993.

La norma non comporta variazioni di gettito, tenuto conto che gli effetti della disposizione di cui trattasi, istituita con il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, non sono stati stimati nella nota tecnica al citato decreto-legge.

Articolo 3

La norma considera che gli oneri sociali - di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151 - da rimborsare a titolo di sgravi alle imprese industriali concorrano a formare il reddito d'impresa.

Nella nota tecnica al citato decreto-legge n. 71 del 1993 (atto Camera n. 2436), il rimborso di detti oneri - retroattivamente riconosciuti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991 - ammonta a lire 450 miliardi; detta nota non aveva considerato gli effetti sulle entrate conseguenti alla restituzione di detto importo. Non viene pertanto indicata alcuna variazione sulle entrate.

Articolo 4

La norma non comporta variazioni di gettito.

Articolo 5

La norma stabilisce il differimento al 30 giugno 1994 del termine del 31 dicembre 1993 per l'emanazione del decreto del Ministro delle finanze che fissa i principi e i criteri di bilancio per la tenuta della contabilità.

La norma non comporta variazioni di gettito.

Articolo 6

L'articolo apporta modifiche all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

La norma non comporta variazioni di gettito.

Articolo 7

Si tratta di norma tecnica concernente disposizioni per il funzionamento degli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Articolo 8

La norma abroga il quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467, che prevede l'obbligo per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di commercializzare i sali da essa prodotti attraverso una società partecipata dell'Azienda tabacchi italiani, a prevalente partecipazione pubblica. La soppressione di tale disposizione si rende necessaria in quanto è una norma ormai superata dalle direttive della CEE.

La norma non comporta variazioni di gettito.

Articolo 9

L'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha stabilito lo slittamento dell'applicazione della nuova procedura di autoliquidazione della denuncia di successione a partire dal 1° gennaio 1994; di conseguenza, la relazione tecnica del citato decreto-legge ha indicato per il 1993 una riduzione di entrata per lire 600 miliardi, riducendo corrispondentemente l'effetto netto del provvedimento.

La soppressione dell'autoliquidazione delle imposte di successione prevista dal comma 2 del presente articolo dovrebbe, quindi, comporta-

re minori entrate, rispetto al previsto, per lire 600 miliardi per il 1994.

Tale effetto, peraltro, risulta compensato da un'altra misura di tipo procedurale basata su una più incisiva attività amministrativa da parte degli uffici, che dovrebbe assicurare una analoga accelerazione delle operazioni di liquidazione e, quindi, di riscossione dell'imposta. È stato, infatti, approvato in data 20 dicembre 1993, dall'Amministrazione finanziaria, d'intesa con le organizzazioni sindacali, un apposito progetto finalizzato che prevede un recupero significativo dell'arretrato di imposta nella liquidazione delle dichiarazioni di successione di lire 600 miliardi per il 1994.

A seguito dell'abrogazione dell'autoliquidazione, le norme previste dal comma 1 dell'articolo 9 ripristinano le disposizioni sull'imposta di successione e donazione preesistenti.

Articolo 10

La norma assoggetta gli atti pubblici e gli atti giudiziari relativi al trasferimento di autoveicoli all'addizionale regionale sull'imposta erariale di trascrizione (ARIET) ed all'imposta provinciale per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (IPI). Il provvedimento ha finalità antielusive in quanto vuole parificare il trattamento fiscale degli atti pubblici per le iscrizioni dei veicoli al PRA a quelli privati posti in essere per la stessa finalità, consentendo maggiori entrate a favore delle regioni (ARIET) e delle province (IPI).

Ai fini del gettito erariale non si hanno variazioni, in quanto con la formazione dell'atto pubblico l'entrata affluisce sul capitolo 1201 (imposta di registro), mentre con l'atto privato viene imputata al capitolo 1236 (imposta erariale di trascrizione).

Articolo 11

Il provvedimento concerne la modifica della tariffa delle tasse di concessione comunale e regionale. La parte riguardante le tasse a favore dei comuni non produce variazioni di gettito; per quanto riguarda le tasse di concessione regionale, dovrebbe determinare un aumento di gettito valutabile nella misura di circa 3 miliardi di lire su base nazionale a partire dall'anno 1994.

Articolo 12

Al comma 1, lettera *b*), la norma considera la modifica dell'articolo 17, comma 3, del citato decreto-legge n. 331 del 1993, consistente nella riduzione a 125.000 tonnellate del contingente del biodiesel esentato dall'accisa; tale riduzione comporterebbe circa lire 100 miliardi di maggiori entrate annuali. Tenuto presente che l'aumento a 250.000 tonnellate, introdotto con un emendamento al decreto-legge n. 331 del 1993, non era stato oggetto di valutazione, è stata conseguentemente lasciata invariata la precedente previsione d'entrata.

Articolo 13

La norma differisce il termine dal 1° gennaio 1994 al 1° aprile 1994 per l'inizio dell'affidamento all'Ente poste italiane della distribuzione primaria dei valori bollati.

Tale disposizione non comporta variazione di spesa rispetto a quanto previsto nel bilancio dello Stato per l'anno 1994.

Articolo 14

La norma considera, tra l'altro, le richieste di rimborso nei limiti previsti dall'articolo 78, comma 37, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Pertanto la disposizione non comporta variazione di gettito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 553, recante disposizioni tributarie urgenti.

Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 553, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993.

Disposizioni tributarie urgenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 febbraio 1990, n. 18, modificato dall'articolo 8, comma 9-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, il capoverso è sostituito dal seguente:

«Per il periodo di imposta 1985 e per il primo semestre del periodo di imposta 1986, la riscossione delle imposte di cui al precedente comma è effettuata in ruoli principali, ripartiti in venti rate, che sono formati e consegnati all'intendente di finanza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1994 e il 31 dicembre 1998, in deroga al termine indicato nel primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le scadenze delle rate dei ruoli devono essere stabilite evitando che, nei confronti dei contribuenti indicati nel comma precedente, quelle relative al periodo di imposta 1985 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1984 e quelle relative al primo semestre del periodo di imposta 1986 si sovrappongono a quelle relative del periodo di imposta 1985. La riscossione dei carichi dovrà avvenire senza soluzione di continuità in modo che la scadenza della prima rata del ruolo da emettere sia

immediatamente successiva alla scadenza dell'ultima rata del ruolo precedentemente emesso».

Articolo 2.

1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato.

Articolo 3.

1. Le somme dovute a titolo di sgravio degli oneri sociali di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, da rimborsare alle imprese industriali in dieci rate annuali, concorrono alla formazione del reddito d'impresa in ciascun periodo d'imposta limitatamente all'ammontare della rata corrisposta annualmente.

Articolo 4.

1. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

«Art. 40. - (*Rimborso dell'imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie*). - Quando l'imposta iscrivibile a ruolo a seguito di decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già iscritta a ruolo, il rimborso è disposto dall'ufficio delle entrate entro sessanta giorni dal ricevimento della decisione».

Articolo 5.

1. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 62-*quater*, comma 1, lettera c), primo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: «31 dicembre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1994».

Articolo 6.

1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere autorizzate, con decreto del

Ministro delle finanze, alla costituzione dei centri previa delega della propria associazione nazionale.»;

b) nel comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: «I centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a trecento e devono essere costituiti nella forma di società di capitali con capitale minimo di cento milioni di lire e con obbligo di nomina del collegio sindacale anche per le società a responsabilità limitata.»; nello stesso comma il terzo periodo è soppresso;

c) nel comma 5 il secondo periodo è soppresso;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre stabilite congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'utente ovvero del contribuente, con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate allo stesso in conseguenza degli errori formali imputabili al centro o ai soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4. Resta ferma la responsabilità dell'utente o del contribuente per il pagamento delle maggiori imposte dovute e dei relativi interessi. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate con separato avviso.»;

e) nel comma 8-bis le parole: «nell'anno 1993» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 1993 e 1994.»;

f) il primo periodo del comma 13-bis è sostituito dal seguente: «I sostituti d'imposta non sono obbligati a svolgere le attività previste dal comma 13 qualora abbiano costituito centri di assistenza fiscale di cui al comma 20 ovvero abbiano stipulato convenzioni con uno o più centri di assistenza di cui alle lettere a) e b) del comma 1 ovvero di cui al comma 20, esclusi quelli costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati anche quali promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.»;

g) nel comma 20 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I centri hanno natura privata e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire e con obbligo di nomina del collegio sindacale anche per le società a responsabilità limitata».

2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

«8-bis. Ai sostituti di imposta con un numero di dipendenti fino a 100 è data facoltà di prestare assistenza fiscale, qualora i dipendenti ne facciano richiesta. A tal fine occorre fare riferimento al numero di dipendenti esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel corso del quale dovrebbe essere prestata l'assistenza. Resta fermo l'obbligo di effettuare le operazioni di cui alla lettera d) del comma 13 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

3. Per l'anno 1994 il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di non svolgere le attività di assistenza previste dall'articolo 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, fermo restando l'obbligo di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenute d'acconto, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale.

Articolo 7.

1. Il termine previsto dall'articolo 62, comma 17, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1994.

Articolo 8.

1. L'articolo 2, quinto comma, della legge 22 luglio 1982, n. 467, è abrogato.

Articolo 9.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dall'articolo 23, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 24.»;

b) nell'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3.»;

c) nell'articolo 33, comma 2, l'alea è sostituito dal seguente:

«2. In sede di liquidazione l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad escludere:»;

d) nell'articolo 34, comma 1, le parole: «dalla data di versamento dell'imposta principale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale»;

e) nell'articolo 37, comma 1, sono soppresse le parole da: «, salvo i casi» fino a: «all'articolo 33, comma 1,»;

f) nell'articolo 38, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle imposte, delle

soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora nei termini di cui all'articolo 37, comma 1, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai predetti pagamenti, non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa.»;

g) nell'articolo 39, comma 2, le parole: «nei termini previsti dagli articoli 33, comma 1, e 37» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine previsto dall'articolo 37»;

h) nell'articolo 52, comma 1, è soppresso l'ultimo periodo.

2. Il comma 1 dell'articolo 63 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è abrogato.

Articolo 10.

1. L'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, prevista dal capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, prevista dal capo II del titolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applicano anche agli atti pubblici ed agli atti giudiziari assoggettati all'imposta di registro, da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione.

2. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e l'attribuzione agli enti aventi diritto delle somme riscosse, nonché per ogni adempimento relativo all'applicazione dell'addizionale regionale e dell'imposta provinciale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nel capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e nel capo II del titolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I predetti tributi dovranno essere corrisposti al pubblico registro automobilistico contestualmente alla richiesta delle formalità.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli atti pubblici formati e agli atti giudiziari pubblicati o emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 11.

1. Il numero 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni comunali, allegata al decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 14 dicembre 1978, è sostituito dal seguente:

| N. d'ordine | Indicazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali | Ammontare della tassa |
|-------------|---|-----------------------|
| « 22 | Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: 1) tassa di rilascio 2) tassa annuale | 90.000 45.000 ». |

2. Alla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni, dopo il numero 24 è inserito il seguente:

| N. d'ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa di rilascio | Tassa annuale |
|-------------|---|-------------------|---------------|
| « 24-bis | Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (legge 28 marzo 1991, n. 112, articolo 2, commi 3 e 4) <i>Note:</i> La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce». | 150.000 | 75.000 |

3. Il termine per il pagamento delle tasse di concessione di cui al comma 1, relativo all'anno 1994, è differito al 31 gennaio 1994.

Articolo 12.

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 4, comma 3, lettera a), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Resta ferma la facoltà per l'amministrazione

finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte riconosciute affidabili o di notoria solvibilità.»;

b) nell'articolo 17, comma 3, nel terzo periodo, le parole: «250.000» sono sostituite dalle seguenti: «125.000», e sono soppressi il quinto, il nono e il decimo periodo;

c) nell'articolo 29, comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «L'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, si applicano con le aliquote vigenti al 1° gennaio 1993 e con le seguenti modalità:».

Articolo 13.

1. L'esclusiva per l'Ente poste italiane della distribuzione primaria dei valori bollati, stabilita dall'articolo 13, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha effetto dal 1° aprile 1994.

Articolo 14.

1. Fino al 31 marzo 1994, nei confronti degli intestatari di conto fiscale di cui all'articolo 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le aziende di credito possono limitarsi ad accettare deleghe per versamenti dell'imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, utilizzando i moduli approvati con il decreto del Ministro delle finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 28 novembre 1991. In tal caso l'azienda di credito delegata accredita, entro le ore 13 del terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento, al concessionario competente per il comune dove ha sede l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto le somme riscosse, al netto delle commissioni stabilite in via regolamentare.

2. Unitamente ai dati relativi all'accredito, l'azienda di credito trasmette al concessionario, entro lo stesso termine di cui al comma 1, il riepilogo delle somme riscosse e delle commissioni trattenute.

3. La consegna della copia degli attestati è effettuata, nei cinque giorni lavorativi successivi alla riscossione, al concessionario, che, nei cinque giorni seguenti, li invia al consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi solo nell'ipotesi in cui in una stessa provincia coesistano più ambiti territoriali; in quest'ultima ipotesi, spetta al consorzio ripartire tra i concessionari competenti le commissioni trattenute al momento del riversamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

4. Per le riscossioni a titolo d'imposta sul valore aggiunto effettuate fino alla data del 31 marzo 1994, l'azienda di credito delegata che si avvale della facoltà prevista dal comma 1, non deve trasmettere all'amministrazione finanziaria alcuna informazione sulle operazioni eseguite; a ciò provvede il concessionario della riscossione, secondo termini e modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Le richieste di rimborso presentate al concessionario dagli intestatari di conto fiscale non possono eccedere il limite di 40 milioni di lire, di 60 milioni di lire e di 80 milioni di lire, rispettivamente per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

6. Limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 1994, le liquidazioni e i versamenti previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono effettuati entro il giorno 20 di ciascun mese; il versamento è effettuato presso una dipendenza di una azienda di credito sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente secondo il domicilio fiscale del contribuente.

Articolo 15.

1. Lo stanziamento del capitolo 5501 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994 è elevato di lire 50 miliardi.

Articolo 16.

1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, valutati per l'anno 1994 in lire 52,5 miliardi, si provvede utilizzando parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge recante «Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994».

Articolo 17.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - GALLO - BARUCCI - SPA-
VENTA - PAGANI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO